

Sent. N. 985
del 4 OTT. 2007

ORIGINALE

985
4 OTT. 2007



In decis. di 23/05/07
Decisa il 18/07/07
Depos. il 4 OTT. 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, Sezione Prima Civile, composta dai Sigg:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| Dott. Angelo Giorlando | Presidente Rel. Est. |
| Dott. Giuseppe Mattina | Consigliere |
| Dott. Carmela La Rosa | Consigliere |

3401
1331

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 448 Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2003 avente come Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

***** s.r.l., con sede in***** , via ***** , C.F.: ***** , in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente a Catania, Via Leopardi n° 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cicero, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale in calce all'atto di appello.

Appellante

2044

E

Istituto ***** , con sede in ***** , via ***** , C.F.: ***** , in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente a Catania, Via Padova n° 48, presso lo studio

CORRESPONDI DANTE
PER COMPILARE
14/16

2.58
1.13P
3.1P7
0.14
G.11

STUDIO LEGALE - AVV. GIUSEPPE CICERO
95127 CATANIA - VIA L. ARCO, 25 - TEL. 095.383897

dell'avv. Salvatore Giuliano, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di risposta.

Appellato

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2.3.2007, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

Posta così la causa in decisione

La Corte

Riunita in Camera di Consiglio ha osservato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19.7.1997, Istituto *****
“*****”, in persona del legale rappresentante, proponeva
opposizione nei confronti di ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante,
avverso il decreto ingiuntivo n° 423/97 emesso dal Presidente del Tribunale
di Catania il giorno 10.5.1997, con cui era stato intimato all' Istituto *****
*** “*****” il pagamento in favore di ***** s.r.l. della somma di
£.160.597.716, oltre interessi e spese, richiesti quali residuo corrispettivo
dovuto in forza di contratto di appalto.

Con la proposta opposizione, l'opponente rilevava, trattandosi di
appalto pubblico, la carenza del necessario collaudo e rilevava come
l'opponente fosse tenuta nei limiti del 50%; chiedeva, pertanto, la revoca del
decreto e in subordine la riduzione al 50% del credito azionato.

Costituitasi, ***** s.r.l. contestava i motivi di opposizione dei quali chiedeva il rigetto con conferma del decreto e vittoria di spese.

Nel corso della fase istruttoria veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n° 486/2002 resa in data 5.1.2002 e depositata il 30.1.2002, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la ***** s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto notificato in data 17.3.2003 la ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha quindi convenuto l'Istituto ***** ***, in persona del legale rappresentante, davanti a questa Corte proponendo appello avverso detta sentenza chiedendone la riforma con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di entrambi i gradi.

Costituitosi in questo grado a mezzo del proprio difensore, l'appellato chiedeva il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata e in subordine chiedeva la riduzione al 50% del credito azionato, con il favore delle ulteriori spese relative al presente grado.

Indi, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il procedimento veniva posto in decisione all'udienza del 2.3.2007, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte come l'appello risulti solo in parte fondato e debba, pertanto, trovare accoglimento per quanto di ragione.

La sentenza impugnata risulta, infatti, fondata sulla circostanza che al momento della decisione non fosse stato rinvenuto in atti il fascicolo della



fase monitoria, peraltro già ritualmente acquisito.

Tale fascicolo è stato rinvenuto ed è oggi presente.

È, peraltro, pacifico tra le parti come tra le stesse sia stato stipulato un contratto di appalto per eseguire dei lavori.

È, parimenti, pacifico tra le parti come tali lavori siano stati eseguiti e che siano rimaste da pagare le somme richieste dalla ***** s.r.l..

L'Istituto ***** *** ***** ***** si è limitato ad eccepire la inesigibilità del credito per carenza del necessario collaudo ed ha inoltre rilevato di essere tenuto nei limiti del 50% delle somme richieste, in quanto il residuo sarebbe stato contrattualmente posto a carico della Regione Siciliana.

Osserva la Corte l'infondatezza della prima eccezione, in quanto risulta che le opere siano state regolarmente collaudate, come da certificato ~~decreto~~  in data 3.12.1996, ritualmente prodotto in atti.

Del tutto priva di pregio risulta, in proposito, la tesi che si sia trattato di un collaudo "provvisorio", genericamente avanzata dall'appellata e smentita dall'esame del documento in atti.

Rigettata, così, la prima eccezione, risulta, invece, fondata la seconda eccezione rilevata dall'Istituto ***** *** ***** ***** .

Infatti, la società creditrice ***** s.r.l. (attore sostanziale in primo grado) ha l'onere di provare i termini del contratto in base al quale pretende il pagamento del corrispettivo.

Poiché, invece, nonostante la specifica eccezione come sopra formulata, tale contratto non è mai stato prodotto in giudizio, la domanda può trovare accoglimento nei limiti in cui non è stata contestata dal debitore che ha

riconosciuto di essere contrattualmente obbligato solo al pagamento del 50 % del credito.

In tali limiti la domanda proposta dalla ***** s.r.l. deve, pertanto, trovare accoglimento e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, l'Istituto ***** *** ***** ***** deve essere condannato al pagamento, nei confronti della società appellante, del 50 % della somma di £.160.597.716, pari a €.41.471,00, oltre interessi come previsti nel capitolato generale d'appalto approvato con DPR n°1063 del 16.7.1962.

Accertata, in tal modo, la fondatezza dei relativi motivi d'impugnazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ***** s.r.l. con atto notificato in data 17.3.2003 nei confronti di Istituto ***** *** ***** *****", avverso la sentenza n° 486/2002 resa dal Tribunale di Catania in data 5.1.2002 e depositata il 31.1.2002,

in riforma dell'impugnata sentenza:

- c o n d a n n a l'Istituto ***** *** ***** ***** , in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di ***** s.r.l., della somma di €41.471,00, oltre interessi come previsti nel capitolato generale d'appalto approvato con DPR n°1063 del 16.7.1962, come per legge;
- c o n d a n n a l'Istituto ***** *** ***** ***** , in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di ***** s.r.l. delle spese



del presente giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi €.1.856,00 di cui: €.56,00 per spese vive €.800,00 per diritti di procuratore e €.1.000,00 per onorari di avvocato, nonché per il presente grado in complessivi €.2.800,00 di cui: €.500,00 per spese vive €.900,00 per diritti di procuratore e €.1.400,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 18.7.2007

Il Presidente estensore

Angelo Gualà

CANCELLIERE
Maddalena Alb.
[Signature]

Depositata nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
il giorno 18.07.2007
CANCELLIERE
Maddalena Alb.
[Signature]